SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1069)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1978

Adeguamento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 novembre 1974, n. 546, fissa, nella tabella ad essa allegata, in quattro unità l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza e in tredici unità quello dei generali di brigata e stabilisce, per le promozioni da quest'ultimo grado a quello superiore, da conferire con il sistema della scelta, un ciclo di quattro anni con una promozione all'anno.

Il relativo tasso di promovibilità è, pertanto, del 30,77 per cento.

Ove si consideri che tale tasso oscilla mediamente, per le altre Forze armate, su valori prossimi al 40 per cento, ne deriva una stridente disparità di trattamento a danno dei generali di brigata della Guardia di finanza.

Per miglior chiarimento di quanto ora affermato reputiamo opportuno ricordare che il tasso di promovibilità si computa secondo la seguente formula:

$$\frac{\textit{promozioni nel ciclo} \times 100}{\textit{organico del ruolo}}$$

per dedurne, a fini comparativi, le sottoindicate situazioni:

1) Guardia di finanza (promozioni: ciclo quadriennale; organico: generali di brigata):

$$\frac{4 \times 100}{13} = 30{,}77$$

2) Ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (promozioni:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ciclo triennale; organico: generali di brigata);

$$\frac{36 \times 100}{86} = 41{,}86$$

3) Arma dei carabinieri (promozioni: ciclo quadriennale; organico: generali di brigata):

$$\frac{5 \times 100}{13} = 38{,}46$$

4) Aeronautica militare (promozioni: ciclo triennale; organico: generali di brigata):

$$\frac{9 \times 100}{22} = 40{,}90$$

Per la Marina militare è, invece, adottato il più favorevole criterio dell'avanzamento ad anzianità dal grado di contrammiraglio a quello di ammiraglio di divisione.

La difformità di trattamento balza evidente dalle cifre dianzi esposte ed è, a nostro avviso, del tutto ingiustificata e contrastante con la logica esigenza, più volte ribadita in sede parlamentare e governativa, di assicurare al personale delle varie Forze armate eguali condizioni di stato e di carriera, soprattutto nel caso di appartenenza a istituzioni similari, quali l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Per eliminare la su rilevata ingiustificata sperequazione, riteniamo necessario che venga aumentato di una unità l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza, portandolo da quattro a cinque, e che, correlativamente, sia elevato da cinque a otto, come già previsto per l'Arma dei carabinieri, il numero massimo dei generali di divisione del Corpo raggiungibile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 804 del 1973.

In questi termini, il provvedimento realizzerebbe perfetta identità di trattamento.

È d'uopo precisare che l'aumento di una unità nell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza corrisponderebbe altresì all'interesse della stessa Amministrazione. Infatti, le attuali pressanti esigenze della difesa fiscale hanno evidenziato la necessità di una sempre più intensa e penetrante azione di coordinamento e di controllo — propria dei generali di divisione —, talchè, per una razionale ed efficiente ripartizione di tali funzioni, è indispensabile disporre, in via organica e permanente, di quattro generali di divisione, oltre a quello, più anziano, investito per legge della carica di comandante in seconda del Corpo.

L'onere finanziario del disegno di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione e approvazione è di circa lire 20 milioni e ad esso potrà sopperirsi con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla tabella annessa alla legge 2 novembre 1974, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 4, in corrispondenza del grado di generale di divisione, la cifra « 4 » è sostituita dalla cifra « 5 »;

alla colonna 5, in corrispondenza del grado di generale di brigata, la cifra « 1 » è sostituito dalla cifra « 1 o 2 »;

il testo della nota (*b*) in calce alla tabella è sostituito dal seguente: « Ciclo di quattro anni con inizio dall'anno di entrata in vigore della legge: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno di entrata in vigore della legge le promozioni sono 2, di cui 1 ad aumento di organico. In conseguenza il quadro di avanzamento eventualmente già formato va integrato di 1 unità secondo la relativa graduatoria di merito ».

Art. 2.

Il numero massimo dei generali di divisione della Guardia di finanza, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stabilito in otto unità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge.